

REVISORE UNICO
COMUNE DI MARCARIA (MN)
PARERE N. 36 del 13/12/2023

OGGETTO: PARERE SULLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO ANNO 2023.

Il sottoscritto Dottore Stefano Spitti, revisore dei conti del Comune di Marcaria, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 02.11.2021.

PREMESSO CHE:

- l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 del comparto Enti Locali prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40bis, comma 1 del D. Lgs. 165.2001; Le pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti posti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Il controllo svolto dal Revisore dei Conti attiene a tutti gli aspetti normativi della contrattazione integrativa ed è svolto prima dell'autorizzazione della Giunta Comunale alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto.
- Esaminata la documentazione trasmessa al sottoscritto completa di:
 - a) **Ipotesi di accordo integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2023** sottoscritta in data 14/11/2023 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
 - b) **Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2023.**

CONSIDERATO che la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali illustra in modo puntuale le informazioni del contratto, mentre la relazione tecnico-finanziaria, contiene le informazioni richieste sulla costituzione ed utilizzo delle risorse decentrate, sulle definizioni delle indennità e destinazioni disciplinate dal contratto, l'attestazione che le disposizioni contrattuali in essa previste sono conformi alle norme contrattuali nazionali ed alle leggi, la verifica sul rispetto dei vincoli di legge, l'attestazione sulla compatibilità economico-finanziaria del fondo delle risorse decentrate con riguardo alla copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo.

VERIFICATO che le materie oggetto di contrattazione integrativa sono state correttamente previste nell'intesa già sottoscritta e che i criteri previsti per l'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 è conforme alle disposizioni di legge e i principi definiti nella contrattazione collettiva nazionale. In particolare è rispettato il principio di copertura delle destinazioni del fondo delle risorse decentrate del personale per l'anno 2023, basata su valori e quantificazioni stimate, ma contenute entro il limite delle risorse decentrate dell'Ente ai sensi



dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 115 D. L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020.

ACCERTATO INOLTRE il rispetto degli adempimenti ed iter procedurale della contrattazione decentrata ed il pieno adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 11 commi 6 e 8 del D.Lgs. 150/2009;

PRESO ATTO CHE

- Con determinazione n. 470 del 09.10.2023, è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2023;
- La delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 14.11.2023 una ipotesi di accordo relativo all'utilizzo delle risorse decentrate anno 2023 ai sensi dell'art. 4 CCNL 21.05.2018 per il personale non dirigente di Codesto Ente;
- Detta ipotesi è stata trasmessa al Revisore dei conti;
- La relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono state sottoscritte il 12.12.2023 dal responsabile del Settore Finanziario.

Verificato che la relazione illustrativa evidenzia i criteri di utilizzazione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata per l'anno 2023. Invece, la relazione tecnico-finanziaria illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata anno 2023 (risorse e fonti di finanziamento), indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'ente e attesta la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018, non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Anno 2023

Descrizione	Importo
Differenziali progressioni orizzontali storiche (acquisite in anni precedenti)	€ 24.874,00
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22/01/2004)	€ 9.718,00
TOTALE	€ 34.592,00

Come previsto dal medesimo art. 68, comma 1, le risorse disponibili per la contrattazione integrativa nell'anno di riferimento risultano, pertanto, le seguenti:

Anno 2023

Descrizione	Importo
Totale costituzione del fondo (Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)	(+) 128.418,42
Totale destinazioni non regolate dal contratto integrativo di riferimento (Totale tabella precedente)	(-) 34.592,00
TOTALE	93.826,42

- Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Anno 2023

Descrizione	Importo
Indennità rischio – reperibilità indennità economato e disagio	1.250,00
Indennità di turno	5.200,00
Maggiorazione orario notturno e/o festivo	2.431,00
Indennità per specifiche responsabilità	9.100,00
Indennità di funzione	1.500,00
Indennità servizio esterno	5.925,00
Incentivi funzioni tecniche	12.093,00
Attività recupero evasione tributaria	12.084,64
Progressioni economiche orizzontali	6.000,00
Istat	2.300,00
Risorse destinate alla performance individuale	35.942,78
TOTALE	93.826,42

- L'art. 67, al comma 1, del CCNL 21.05.2018 prevede che "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un **unico importo consolidato** di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quello dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004."

L'importo unico consolidato relativo all'anno 2017 è stato certificato nella misura di **Euro 86.425,06**.

➤ Art. 79, comma 1:

- lettera a):

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per **€ 86.425,06**;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):

- lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di **€ 2.329,60**;

- lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 1.715,74**;

- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **€ 1.977,00**;

- lettera b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di **€ 2.281,50**;

- lettera d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi



riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per **€ 1.608,75**;

- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1 pari ad **€ 843,68**;

Per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, **parte stabile**, ammonta ad **€ 97.181,33**, a cui vanno sottratti € 11.812,42 per decurtazione consolidata ex art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 456 della legge 147/2013.

PARTE VARIABILE

Considerato che le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

- comma 2, lettera a):
 - art. 67, comma 3, lett. c), del Ccnl 21/05/2018, specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: **€ 12.093,00**;
 - incentivi Imu/Tari, ex art. 1, comma 1091, legge 145/2018: **€ 12.084,64**;
 - compensi Istat, ex art. 70-ter del Ccnl 21/05/2018: **€ 2.300,00**;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 83/2023, ad oggetto “Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023”, di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997: **€ 5.373,31**;

Per effetto dell'art 79, comma 5, del CCNL 2019-2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- Economie anni precedenti - quota *una tantum* art. 79, comma 1, lettera b), di competenza dell'anno 2021 e 2022; importo pari ad **€ 4.563,00**;
- Art. 79, comma 3, per l'importo pari ad **€ 1.194,87**. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina **dello straordinario: € 5.006,10** di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);
- **frazione di RIA una tantum** non corrisposta ai dipendenti cessati nell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. d) del Ccnl 21/05/2018, **per € 434,64**;

Per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - **parte variabile – ammonta ad € 43.049,56**;



Decurtazioni del Fondo - Riduzione del fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010

Riguarda in particolare il rispetto della disposizione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 78/2010, la quale prevede che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come introdotto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014

A carico del fondo per **l'anno 2023**, sono pertanto previste le seguenti riduzioni:

- Euro **11.812,42** quale riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013
- Legge di Stabilità 2014.

Il Revisore Unico ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito dell'accordo in oggetto, visto peraltro le attestazioni contenute nella relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sopra menzionate.

Tanto premesso e sulla base di detta documentazione il revisore,

CERTFICA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 40 comma 3 sexies e 40 bis comma 1 del D.Lgs n°165/2001 che la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria sono stati redatti secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare n°25 del 19/07/2012 del M.E.F. e che l'esito del loro controllo non ha evidenziato profili di incompatibilità economico finanziaria con i vicoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Il Revisore

(Dott. Stefano Spitti)



